

**COMUNE DI BORGO VELINO**  
Provincia di Rieti

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 2**

**ORDINANZA DEL SETTORE SINDACO**

**N. 1 DEL 25-01-2021**

**Ufficio: SINDACO**

**Oggetto: CHIUSURA VIABILITÀ STRADA SAN FRANCESCO PER  
MOVIMENTO FRANOSO.**

**IL SINDACO**

**Dato** atto che in data 25/01/2021 si è constatata la presenza di un movimento franoso verificatosi all'inizio della strada comunale per località San Francesco;

**Considerato** che tale movimento franoso è avvenuto sulla scarpata a monte della strada la cui carreggiata è stata interessata dalla stessa con presenza tronchi e rami;

**Vista** la necessità di una verifica tecnica sullo stato di tale movimento franoso che ne stabilisca la pericolosità per la sicurezza della viabilità sulla strada comunale in questione;

**Ritenuto** opportuno a salvaguardia della pubblica e privata incolumità istituire il divieto di transito a tutti i veicoli e pedoni sulla strada comunale in questione in attesa di una verifica tecnica che stabilisca gli opportuni adempimenti da eseguire al fine di ristabilire la sicurezza per gli utenti della strada;

**Tenuto** conto che la strada in questione è una strada senza uscita al servizio di fondi rurali il cui ente proprietario è il Comune di Borgo Velino;

**Visto** gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** l'art. 54 D.Lgs.vo n. 267/2000;

## ORDINA

L'istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli e pedoni sulla strada comunale per località San Francesco di Borgo Velino.

## DISPONE

- La chiusura con transenne da installare all'ingresso della strada comunale per località San Francesco;
- La trasmissione a
  - Prefettura di Rieti;
  - Comando Stazione Carabinieri di Antrodoco;
  - Servizio Associato di Polizia Locale Bassa Valle del Velino.

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034; oppure in via alternativa
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Gli organi di Polizia di cui all'art. 12 del N.C.d.S. e le Forze dell' Ordine sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
BERARDI EMANUELE